

Codice DB1014

D.D. 6 dicembre 2013, n. 530

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico denominato "Pozzo 5", ubicato in localita' Miradolo nel Comune di San Secondo di Pinerolo (TO).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", d'intesa con il Comune di San Secondo di Pinerolo (TO) – che ha redatto lo studio idrogeologico – e con la Società Acque Potabili S.p.A., gestore operativo del servizio acquedottistico per il territorio comunale in questione, con nota dell'11 luglio 2013 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 129/2013 del 10 luglio 2013 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico denominato "*Pozzo 5*", ubicato in località Miradolo nella particella catastale n. 21 del foglio di mappa n. 4 censito al C.T. del medesimo Comune di San Secondo di Pinerolo (TO), nel cui territorio ricade totalmente l'area di salvaguardia proposta.

Precedentemente l'Autorità d'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (Comune di San Secondo di Pinerolo) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; il Proponente, con note in data 1 febbraio 2012 ed in data 23 novembre 2012 ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Il pozzo di cui sopra, profondo 65,00 metri, è conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 – tra -30,00 e -33,00 metri e tra -39,00 e -51,00 metri.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione di una portata pari a 7,50 l/s e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca medio-basso dell'acquifero captato.

In mancanza della ricostruzione piezometrica dell'acquifero profondo, l'area di salvaguardia è stata orientata lungo la direzione di deflusso della falda superficiale ed è stata dimensionata come previsto al punto 2.4.1 dell'Allegato A del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R; la zona di rispetto ristretta e quella allargata sono state pertanto delimitate, in via cautelativa, considerando l'inviluppo delle relative isocrone (rispettivamente 60 e 365 giorni) calcolate con un range angolare complessivo di 30°; l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma quadrata con lato di 20 metri e superficie pari a 400,00 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le aree di rispetto ristrette calcolate con un range angolare complessivo di 30° (superficie pari a 4.200,58 metri quadrati);
- zona di rispetto allargata, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le aree di rispetto allargate calcolate con un range angolare complessivo di 30° (superficie pari a 26.279,23 metri quadrati).

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Figura 05 – Comune di San Secondo di Pinerolo – Acquedotto

comunale Pozzo P 12263 Proposta di definizione aree di salvaguardia – scala 1:2.000”, agli atti con la documentazione trasmessa.

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, con nota in data 13 marzo 2013 e l’Azienda Sanitaria Locale TO3 di Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, con nota in data 20 giugno 2013, hanno considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata; nelle medesime note hanno tuttavia espresso alcune considerazioni, evidenziando quanto segue:

- la necessità di prevedere azioni di monitoraggio dei tratti di fognatura ricadenti all’interno delle zone di rispetto mediante video ispezione dei manufatti ed un protocollo di verifiche e manutenzione degli stessi;
- la verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali e dei piazzali esistenti ricadenti all’interno dell’area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno della medesima;
- le attività agricole siano effettuate sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, da predisporre in conformità a quanto previsto nell’Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006.

Prima che le acque prelevate dal pozzo vengano immesse nella rete acquedottistica, l’Azienda Sanitaria Locale, su richiesta del gestore, dovrà eseguire i campionamenti ai fini dell’espressione del giudizio d’idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

I terreni a destinazione agricola ricadenti all’interno dell’area di salvaguardia coincidono con le particelle catastali n. 20, 24, 31, 32, 33, 41, 147, 187, 188, 235, 264, 268, 272, 274, 277 e 279 del foglio di mappa n. 4 censiti al C.T. del Comune di San Secondo di Pinerolo (TO).

In conformità a quanto previsto nell’Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata dal Proponente comprende il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; tale Piano, agli atti con la documentazione trasmessa, sottoscritto dal Sindaco del Comune di San Secondo di Pinerolo (TO) e da coloro che detengono i titoli d’uso delle particelle a destinazione agricola sopra riportate, ha evidenziato una elevata suscettibilità di contaminazione della risorsa (Classe 2) e costituisce il riferimento tecnico di base per l’impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Con la determinazione n. 427-143826 del 30 maggio 2003, la Provincia di Torino ha autorizzato il Comune di San Secondo di Pinerolo alla ricerca di acque sotterranee per uso potabile tramite la trivellazione del pozzo in oggetto. Per la medesima utenza subentrerà di diritto, ai sensi del comma 5 dell’articolo 31 del Regolamento Regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, la Società Acque Potabili S.p.A., in qualità di gestore operativo del servizio acquedottistico per il territorio comunale di San Secondo di Pinerolo (TO).

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32, in data 8 agosto 2013.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

considerato che dall’esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”;

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

accertato che pozzo in oggetto è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", in data 2 dicembre 2010;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari a servizio dei fabbricati ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali e dei piazzali esistenti ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole nelle particelle catastali n. 20, 24, 31, 32, 33, 41, 147, 187, 188, 235, 264, 268, 272, 274, 277 e 279 del foglio di mappa n. 4 censiti al C.T. del Comune di San Secondo di Pinerolo (TO), sia effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni contenuti nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari trasmesso, sottoscritto dal Sindaco del medesimo Comune e da coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle a destinazione agricola sopra riportate, allegato alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia e da presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Torino;
- prima che le acque prelevate dal pozzo vengano immesse nella rete acquedottistica siano eseguiti dall'Azienda Sanitaria Locale – su richiesta del gestore – i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Provincia di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci sopra richiamato;

vista la determinazione n. 427-143826 del 30 maggio 2003, con la quale la Provincia di Torino ha autorizzato il Comune di San Secondo di Pinerolo alla ricerca di acque sotterranee per uso potabile tramite la trivellazione del pozzo in oggetto;

dato atto che per la medesima utenza subentrerà di diritto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 del Regolamento Regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, la Società Acque Potabili S.p.A., in qualità di gestore operativo del servizio acquedottistico per il territorio comunale di San Secondo di Pinerolo (TO);

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, in data 13 marzo 2013 – prot. n. 24201;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 20 giugno 2013 – prot. n. 0068594;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “*Torinese*” n. 129/2013, in data 10 luglio 2013, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione in oggetto;

vista la nota, in data 11 luglio 2013 – prot. n. 0002435, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “*Torinese*”, di trasmissione degli atti della proposta di definizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione

per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 *"Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007"*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 *"Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7"*

determina

a) L’area di salvaguardia del pozzo acquedottistico denominato *“Pozzo 5”*, ubicato in località Miradolo nel Comune di San Secondo di Pinerolo (TO), è definita come risulta nell’elaborato *“Figura 05 – Comune di San Secondo di Pinerolo – Acquedotto comunale Pozzo P 12263 Proposta di definizione aree di salvaguardia – scala 1:2.000”*, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”*, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, per quanto concerne le eventuali attività agricole interessanti l’area di salvaguardia (particelle catastali n. 20, 24, 31, 32, 33, 41, 147, 187, 188, 235, 264, 268, 272, 274, 277 e 279 del foglio di mappa n. 4 censiti al C.T. del Comune di San Secondo di Pinerolo), l’impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni contenuti nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione dell’area di salvaguardia e agli atti con la documentazione trasmessa, sottoscritto dal Sindaco del medesimo Comune e da coloro che detengono i titoli d’uso delle particelle a destinazione agricola sopra riportate da presentare, sottoforma di comunicazione alla Provincia di Torino ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006. In assenza della suddetta comunicazione resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo.

c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di San Secondo di Pinerolo, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

– garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine

di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari a servizio dei fabbricati ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali e dei piazzali esistenti ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area;
- provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- ottenere dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque prelevate dal pozzo prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica comunale.

d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Ciriè per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di San Secondo di Pinerolo, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Agata Milone